

**DELIBERAZIONE 21 SETTEMBRE 2017  
640/2017/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE HELIA DI  
MOLINARI FRANCESCO NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 settembre 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 4 dicembre 2014, 595/2014/R/eel e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta";
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;

- la nota prot. generale dell’Autorità 4725 dell’8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. La Ditta individuale Helia di Molinari Francesco (di seguito: reclamante o Helia) ha presentato all’Autorità, in data 21 febbraio 2017 (prot. Autorità 7206 del 22 febbraio 2017), un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore o e-distribuzione) l’interruzione della connessione alla rete di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 98,5 kW, ubicato nel comune di Santa Luce (PI), nonché la mancata comunicazione al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) delle informazioni necessarie per il pagamento degli incentivi sull’energia elettrica prodotta dal suddetto impianto;
2. con nota del 24 febbraio 2017 (prot. Autorità 7527), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 16 marzo 2017 (prot. Autorità 10286), l’Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni;
4. decorsi inutilmente i dieci giorni previsti dall’articolo 5, comma 2, della Disciplina, l’Autorità, con nota del 4 aprile 2017 (prot. Autorità 13233), ha sollecitato il gestore a rispondere alla richiesta di informazioni;
5. in assenza di alcun riscontro da parte del gestore, con nota dell’8 maggio 2017 (prot. Autorità 16538), l’Autorità ha nuovamente sollecitato il gestore a rispondere alla richiesta di informazioni;
6. con nota del 12 maggio 2017 (prot. Autorità 17678 del 17 maggio 2017), il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni dell’Autorità, con un ritardo di 47 giorni rispetto al termine previsto dall’articolo 5, comma 2, della Disciplina;
7. con nota del 15 maggio 2017 (prot. Autorità 17676 del 17 maggio 2017), il reclamante ha presentato alcune repliche alla nota del gestore;
8. con nota del 13 giugno 2017 (prot. Autorità 20387), l’Autorità ha richiesto alcune informazioni al GSE e a Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. (di seguito: SEN), nonché a e-distribuzione; con la medesima nota, l’Autorità convocava le parti ad un incontro tecnico, tenutosi poi il 4 luglio 2017;
9. con nota del 26 giugno 2017 (prot. Autorità 21872 del 26 giugno 2017), il GSE ha risposto alla richiesta di informazioni;
10. con nota del 23 giugno 2017 (prot. Autorità 21884 del 26 giugno 2017), e-distribuzione ha anch’essa risposto alla suddetta richiesta di informazioni;
11. con nota del 27 giugno 2017 (prot. Autorità 22204 del 28 giugno 2017), il reclamante ha presentato alcune osservazioni in relazione alla risposta di e-distribuzione;

12. con nota datata 23 giugno 2017 (prot. Autorità 22569 del 3 luglio 2017), anche SEN ha risposto alla richiesta di informazioni;
13. con note del 27 e 28 giugno 2017 (rispettivamente prot. Autorità 22206 e 22205 del 28 giugno 2017), il reclamante ha presentato alcune osservazioni in merito alla risposta di SEN;
14. con nota del 6 luglio 2017 (prot. Autorità 23150 del 7 luglio 2017), il gestore ha confermato al GSE che l'impianto di produzione di energia elettrica del reclamante non era stato dismesso;
15. con nota del 7 luglio 2017 (prot. Autorità 23157 del 7 luglio 2017), il reclamante ha presentato ulteriori osservazioni;
16. con nota dell'11 luglio 2017 (prot. Autorità 23980 del 14 luglio 2017), il gestore ha formulato alcune controdeduzioni alle osservazioni del reclamante;
17. con nota del 14 luglio 2017 (prot. Autorità 23968 del 14 luglio 2017), il GSE ha comunicato di aver riattivato la convenzione P06I258414807, avendo preso atto di quanto comunicato dal gestore in data 6 luglio 2017;
18. con nota del 20 luglio 2017 (prot. Autorità 24475 del 20 luglio 2017), SEN ha replicato alle osservazioni presentate dal reclamante il 7 luglio 2017;
19. con nota del 7 agosto 2017 (prot. Autorità 26810 del 9 agosto 2017), il reclamante ha manifestato la propria disponibilità a corrispondere a SEN l'importo di euro 1.601,30 per la fornitura dell'energia elettrica sul POD IT001E41398578; contemporaneamente, il reclamante ha richiesto al gestore e a SEN alcuni chiarimenti relativi al rapporto di connessione;
20. con nota del 10 agosto 2017 (prot. Autorità 26974 dell'11 agosto 2017), SEN ha fornito le informazioni richieste dal reclamante;
21. con nota del 28 agosto 2017 (prot. Autorità 27853 del 29 agosto 2017), il reclamante ha trasmesso a SEN l'attestazione del pagamento di euro 1.601,30, chiedendo la riattivazione della fornitura di energia elettrica in corrispondenza del POD IT001E41398578;
22. con nota del 28 agosto 2017 (prot. Autorità 27851 del 29 agosto 2017), il reclamante ha chiesto al gestore e al GSE di confermare l'avvenuta riattivazione della convenzione, nonché l'accredito, a proprio favore, delle somme derivanti dalla cessione di energia elettrica prodotta negli anni precedenti e non ancora valorizzate;
23. in data 29 agosto 2017, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Disciplina.

#### **QUADRO NORMATIVO:**

24. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano le disposizioni dell'Autorità in materia di misura dell'energia elettrica prodotta e, in particolare, l'obbligo posto in capo al gestore di rete di invio al GSE delle misure dell'energia elettrica prodotta dagli impianti incentivati, secondo quanto previsto, *ratione temporis*, dall'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 595/2014/R/eel.

#### QUADRO FATTUALE:

25. In data 16 agosto 2011, in concomitanza con l'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico del reclamante, SEN (allora Enel Servizio Elettrico S.p.a.) riceveva un'istanza, sottoscritta dal reclamante, per l'attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica, necessaria per l'alimentazione dei servizi ausiliari, in corrispondenza del punto di connessione alla rete del medesimo impianto (codice POD IT001E41398578); nell'istanza veniva riportato il seguente indirizzo di fatturazione: via Pascoli, 25B - 54100 Massa;
26. pertanto SEN inviava le fatture relative all'energia elettrica prelevata dal POD IT001E41398578 all'indirizzo di via Pascoli 25B, Massa;
27. a fronte del mancato pagamento delle fatture, SEN inviava, al medesimo indirizzo riportato nell'istanza, un sollecito di pagamento (in data 27 novembre 2011) e un preavviso di sospensione e di risoluzione del contratto di fornitura (in data 13 dicembre 2011);
28. non ricevendo i pagamenti dovuti, né risposte da parte del reclamante, SEN chiedeva quindi al gestore il distacco della fornitura; stante l'unicità del punto di connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico, il distacco della fornitura in prelievo, eseguito da e-distribuzione in data 12 gennaio 2012, impediva anche la produzione e l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto;
29. nel mese di marzo 2012, il reclamante, segnalando a SEN che le fatture e le comunicazioni relative alla fornitura erano state inviate ad un indirizzo non corretto, provvedeva a saldare le fatture non pagate e chiedeva al fornitore di inviare, per il futuro, le comunicazioni all'indirizzo di viale Democrazia, 54 - 54100 Massa;
30. di conseguenza, in data 26 aprile 2012, su richiesta del fornitore SEN, e-distribuzione provvedeva a riattivare la fornitura sul POD IT001E41398578.
31. In data 22 luglio 2013, il gestore, in risposta ad una richiesta di verifica del GSE in merito alle misure dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico del reclamante, comunicava al GSE che tale impianto di produzione risultava "cessato" in data 12 febbraio 2012. Il GSE, sulla scorta di tale segnalazione del gestore, provvedeva quindi a sospendere la convenzione per il riconoscimento degli incentivi al reclamante (convenzione P06I258414807);
32. con nota del 20 febbraio 2015, il reclamante segnalava al gestore il mancato invio al GSE delle misure dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dal proprio impianto fotovoltaico;
33. con nota del 10 settembre 2015, il gestore comunicava al reclamante che *"per l'impianto in oggetto relativamente all'energia prodotta non ci risulta possibile l'inserimento delle misure sul sito del GSE. Su detto sito, nell'interfaccia dedicata al distributore GMD-FTV, per quanto a noi visibile, risulta mancante la convenzione per quanto attiene l'energia prodotta. La preghiamo pertanto verificare con il GSE lo stato della convenzione relativamente alla problematica sopra esposta"*.

34. Successivamente, in data 16 gennaio 2016, SEN emetteva a carico del reclamante una fattura di conguaglio (fattura 504973950510731) di 1.576,01 euro, riferita al periodo aprile 2012 - dicembre 2015;
35. in data 4 marzo 2016, SEN emetteva un'ulteriore fattura di conguaglio a carico del reclamante, pari a 328,43 euro, riferita al periodo aprile 2012 - dicembre 2015, sollecitando altresì il pagamento della precedente fattura di conguaglio;
36. a fronte del mancato pagamento della fattura del 16 gennaio 2016, SEN inviava, all'indirizzo di viale Democrazia, 54 - 54100 Massa, un sollecito di pagamento (in data 19 febbraio 2016) e un preavviso di sospensione e di risoluzione del contratto di fornitura (in data 4 marzo 2016);
37. non ricevendo i pagamenti dovuti, né risposte da parte del reclamante, SEN chiedeva al gestore un secondo distacco della fornitura, eseguito da e-distribuzione in data 19 aprile 2016;
38. con nota del 3 novembre 2016, il GSE comunicava al reclamante di non aver mai ricevuto dal gestore alcuna comunicazione di riattivazione della fornitura sul POD IT001E41398578, dopo il distacco eseguito da e-distribuzione in data 12 gennaio 2012; pertanto, anche in base alla conferma di "cessazione dell'impianto" pervenuta dal gestore in data 22 luglio 2013, il GSE aveva provveduto a sospendere le convenzioni in essere con il reclamante e i relativi pagamenti;
39. in data 7 novembre 2016, Helia presentava reclamo nei confronti del gestore, sollecitandolo affinché si attivasse per sbloccare la convenzione con il GSE, inviando al medesimo GSE le misure dell'energia elettrica prodotta mancanti. Il gestore, da parte sua, non ha risposto in alcun modo al suddetto reclamo.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

40. Il reclamante ritiene del tutto ingiustificata la sospensione della convenzione P06I258414807 stipulata con il GSE, atteso che, dopo la riattivazione della fornitura avvenuta nel mese di aprile 2012, non si sono più verificati mancati pagamenti nei confronti del proprio fornitore SEN;
41. il reclamante afferma inoltre che, a causa di tale ingiustificata sospensione, non ha potuto percepire, a partire dal mese di giugno 2014, alcun incentivo, a valere sull'energia prodotta dal proprio impianto fotovoltaico, subendo pertanto un grave pregiudizio patrimoniale.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

42. In merito ai due distacchi della fornitura sul POD IT001E41398578, intestato al reclamante, il gestore ribadisce di essersi limitato ad eseguire le richieste pervenute da SEN;
43. nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, il gestore ha affermato che, per un "disguido informatico", l'impianto del reclamante era considerato "cessato", anche dopo la riattivazione della fornitura avvenuta il 26 aprile 2012.

Al riguardo, il gestore, con nota del 6 luglio 2017 (prot. 0414566), ha comunicato al GSE che l'impianto fotovoltaico del reclamante non è mai stato dismesso;

44. sempre nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, in relazione alle misure dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto fotovoltaico del reclamante, il gestore ha comunicato che *“i dati sulle misure sono stati acquisiti dal GSE in data 24/01/2017 e 2/02/2017 anche per il periodo pregresso (dal 1/03/2013 al 19/04/2016)”*.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

45. Con riferimento alla sospensione della convenzione P06I258414807 con il GSE, con la conseguente mancata percezione delle tariffe incentivanti, lamentata dal reclamante, si rileva, anzitutto, che tale sospensione si è protratta dal mese di gennaio 2012 fino al mese di luglio 2017, nonostante l'impianto fotovoltaico sia rimasto connesso alla rete nel periodo 26 aprile 2012 - 19 aprile 2016;
46. il motivo della mancata riattivazione della convenzione con il GSE è da ricondurre all'errata comunicazione con cui il gestore, in data 22 luglio 2013, segnalava al GSE che l'impianto di produzione del reclamante risultava “cessato” in data 12 febbraio 2012. Tale errore, oltre a risultare *per tabulas* dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, è stato peraltro ammesso dal gestore medesimo nel corso della suddetta audizione celebrata presso l'Autorità in data 4 luglio 2017;
47. pur a fronte delle ripetute doglianze di Helia, il gestore non rimediava all'errore commesso e, anzi, invece di rettificare l'erronea segnalazione al GSE, affermava, nella citata nota del 10 settembre 2015 di risposta alle doglianze del reclamante, che *“per l'impianto in oggetto relativamente all'energia prodotta non ci risulta possibile l'inserimento delle misure sul sito del GSE. Su detto sito, nell'interfaccia dedicata al distributore GMD-FTV, per quanto a noi visibile, risulta mancante la convenzione per quanto attiene l'energia prodotta”*;
48. l'inerzia del gestore proseguiva anche dopo l'invio, da parte del reclamante, della nota del 3 novembre 2016, con la quale il GSE comunicava al reclamante di non aver mai ricevuto dal gestore alcuna comunicazione di riattivazione della fornitura sul POD in questione, in seguito al distacco eseguito da e-distribuzione in data 12 gennaio 2012;
49. solo a seguito dell'audizione, convocata dall'Autorità nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, il gestore comunicava al GSE, in data 6 luglio 2017, che l'impianto del reclamante non era mai stato dismesso;
50. la suddetta comunicazione del gestore ha finalmente consentito al GSE di riattivare la convenzione P06I258414807, con un ritardo però di oltre cinque anni, rispetto alla data in cui detta convenzione avrebbe dovuto essere riattivata; pertanto, il reclamante ha potuto percepire le dovute tariffe incentivanti con un grave ritardo, considerato che le tariffe in questione riguardano la produzione

relativa al periodo giugno 2014 - aprile 2016, su una produzione complessiva di circa 150.000 kWh

### **DELIBERA**

1. di accogliere il reclamo presentato dalla Ditta individuale Helia di Molinari Francesco nei confronti di e-distribuzione S.p.a., con riferimento alla sospensione della convenzione P06I258414807 con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, avendo accertato l'illegittimità della sospensione per il periodo 26 aprile 2012 - 14 luglio 2017;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

21 settembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*